

REGIONE ABRUZZO

PROVINCIA di TERAMO

COMUNE di PENNA SANT'ANDREA

COMMITTENTE

CONGLOMERATI BITUMINOSI VOMANO
di Di Sabatino Oscar & C Srl

Via Cesi snc
Loc. Val Vomano
64020 Penna Sant'Andrea (TE)

PROGETTAZIONE



CIALAB Srl

Via Mutilati del lavoro, 29
Zona Ind.le Campolungo
63100 Ascoli Piceno (AP)



VERIFICA PRELIMINARE

Art 6 comma 9 del D.Lgs 152/2016 e s.m.i.

DATA: 10/12/2018

RELAZIONE TECNICA MODIFICA NON SOSTANZIALE

PER ADEGUAMENTO DM DECRETO 28 marzo 2018, n. 69
**Impianto di recupero rifiuti non pericolosi autorizzato ai sensi
dell'art 216 del D. lgs 152/06 - iscrizione al RIP n. 190/TE**

TECNICO INCARICATO:

Ing. FLAVIA FEDE

CIALAB S.r.l.

393.9323709

f.fede@cialab.it

cialab@pec.it



CONGLOMERATI BITUMINOSI VOMANO Srl	VERIFICA PRELIMINARE Art 6 comma 9 D.Lgs 152/06 – iscrizione al RIP n. 190/TE <u>Relazione Tecnica modifica NON sostanziale - adeguamento DM 69/2018</u>	Data: 29/11/2018 Revisione: 00
--	---	-----------------------------------

1. Dati identificazione dello stabilimento

- **Identificazione dell'azienda e dello stabilimento che dà luogo allo scarico oggetto della richiesta.**
Denominazione: CONGLOMERATI BITUMINOSI VOMANO di Di Sabatino Oscar & C. S.r.l.
Legale rappresentante: Sig. Marco Di Sabatino nato a Teramo il 08/07/1977
Indirizzo sede legale: Via Cesi snc, Loc. Val Vomano – Penna Sant'Andrea (TE)
Indirizzo comunicazioni: Via Cesi snc, Loc. Val Vomano – Penna Sant'Andrea (TE)
Telefono, fax, PEC: tel 0861650833, PEC conglomeratibituminosi.te00@infopec.cassaedile.it
P.IVA e C.F.: 00078360674
- **Indirizzo stabilimento.**
Via, località, comune: Via Cesi snc, Loc. Val Vomano – Penna Sant'Andrea (TE)
- **Descrizione dell'attività svolta nello stabilimento.**
Tipo di produzione: Lavori stradali; produzione e vendita conglomerati bituminosi.
Numero di addetti: 12
Codice ISTAT: 19.20.4 – Fabbricazione di emulsioni di bitume, di catrame e di leganti per uso stradale
- **Estremi catastali:**
Catasto, foglio, particella, sub: Penna Sant'Andrea, foglio 1, particelle 65-325-326-444-722-841-843-1015-1016-1017-1019

2. Attuale situazione autorizzata

La ditta CONGLOMERATI BITUMINOSI VOMANO S.r.l. è in possesso per l'impianto sito in Via Cesi in loc. Val Vomano a Penna Sant'Andrea (TE) dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Penna Sant'Andrea con Provvedimento Conclusivo Prot. n. 4920 del 11/10/2016 per l'esercizio dell'attività di produzione di conglomerati bituminosi con l'utilizzo anche di rifiuti non pericolosi tramite attività di recupero, con riferimento al Provvedimento Dirigenziale rilasciato dalla provincia di Teramo n. 66 del 07/03/2016. L'AUA rilasciata comprende tra i titoli abilitativi anche la comunicazione in materia di rifiuti ai sensi dell'art 216 del D. Lgs 152/06 (art 3 comma 1 lettera g) del DPR 59/2013) con l'iscrizione al R.I.P. n. 190/TE secondo quanto indicato nella tabella di seguito:

Tipologia	Tipologia	CER	Attività Recupero	Operazioni Recupero	Q.tà Tonn/anno
7.6	Conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro a volo	170302 200301	7.6.3 a) 7.6.3 c)	R5 R5	10.000 5.000


Il progetto così come attualmente autorizzato è stata già sottoposto a procedura di Verifica (screening) di Impatto Ambientale in quanto ricade in Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, punto 7, lettera zb (Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152). Lo screening si è concluso con Giudizio di esclusione n. 2211 del 02/05/2013.

L'impianto è sito in area classificata come Zona Produttiva Industriale (D2) e ricadente catastalmente nel foglio 1 Particelle 65-325-326-444-722-841-843-1015-1016-1017-1019.

Le aree specificamente interessate dalle attività in oggetto sono geograficamente ed univocamente individuabili mediante i riferimenti riportati a seguire.

- Ubicazione Penna Sant'Andrea (TE)
- Riferimento I.G.M. Tav 1:25.000 I-N.O. TERAMO Est - Foglio 140 della Carta d'Italia

Firma del Tecnico Incaricato	Firma del Gestore
<i>Documento informatico sottoscritto dal Procuratore Speciale con firma elettronica digitale ai sensi dell'art.21 del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. in sostituzione del documento cartaceo e della firma autografa</i>	
	CIALAB Srl – CONTROLLO INQUINAMENTO AMBIENTALE Viale Mutilati e Invalidi del Lavoro, 29 – 63100 ASCOLI PICENO Tel. e fax +39 0736 403451 – cialab@pec.it – www.cialab.it
Pag. 2 / 14	



Si ricorda che il sito della CONGLOMERATI BITUMINOSI VOMANO è costituito da un vasto piazzale di circa 20000 mq per il transito e deposito di materie prime e attualmente da due strutture di cui una (fabbricato B) di 1250 mq in parte occupata dall'impianto di conglomerati bituminosi e in parte destinata a rimessa, l'altra (fabbricato A) di più recente costruzione, da circa 870 mq, destinata ad opificio produttivo e non interessato da nessuna attività di gestione rifiuti. Gli uffici e i servizi igienici sono nella proprietà della ditta Di Sabatino Fratelli con cui c'è un contratto di comodato d'uso gratuito.

Firma del Tecnico Incaricato


Firma del Gestore

Documento informatico sottoscritto dal Procuratore Speciale con firma elettronica digitale ai sensi dell'art.21 del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. in sostituzione del documento cartaceo e della firma autografa

VERIFICA PRELIMINARE

Art 6 comma 9 D.Lgs 152/06 – iscrizione al RIP n. 190/TE

Relazione Tecnica modifica NON sostanziale - adeguamento DM 69/2018



I rifiuti in ingresso sono attualmente messi in riserva su una piazzola in cemento da circa 90 mq (12,5 x 7,2 m) dotata, come il piazzale circostante, di sistema di raccolta delle acque meteoriche che tramite griglie e condotte sono convogliate verso un impianto di prima pioggia per il trattamento prima dello scarico nel Fiume Vomano.

L'impianto di prima pioggia installato è stato dimensionato per raccogliere e trattare i primi 4 mm da una superficie impermeabile di 5000 mq.

E' stato stimato che il quantitativo di stoccaggio istantaneo dei rifiuti in ingresso (CER 170302, 200301) sia pari a (considerando che la superficie della piazzola è di 90 mq, ipotizzando la forma di un cono ed un'altezza massima di 4 m) circa 120 mc ovvero circa 180 tonn.

Firma del Tecnico Incaricato

Firma del Gestore

Documento informatico sottoscritto dal Procuratore Speciale con firma elettronica digitale ai sensi dell'art.21 del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. in sostituzione del documento cartaceo e della firma autografa

CONGLOMERATI BITUMINOSI VOMANO Srl	VERIFICA PRELIMINARE Art 6 comma 9 D.Lgs 152/06 – iscrizione al RIP n. 190/TE <u>Relazione Tecnica modifica NON sostanziale - adeguamento DM 69/2018</u>	Data: 29/11/2018 Revisione: 00
--	---	-----------------------------------

Attualmente l'intera area di proprietà risulta all'incirca così suddivisa:

- Area accettazione rifiuti: 150 mq – scoperta;
- Area messa in riserva rifiuti: 90 mq – scoperta;
- Area per le operazioni di recupero: 1500 mq – coperta e scoperta;
- Area di deposito materie prime seconde: 300 mq – scoperta
- Area di deposito materie prime: 2500 mq – scoperta;
- Area deposito eventuali rifiuti prodotti: 10 mq – coperta
- Aree di movimentazione: 3500 mq
- area uffici (non presenti poiché si utilizzano gli uffici della ditta Di Sabatino Fratelli con cui c'è un contratto di comodato d'uso gratuito)
- parcheggi (non presenti poiché si utilizzano i parcheggi della ditta Di Sabatino Fratelli)
- pesa: 50 mq

Tipologia di recupero ai sensi del DM 05/02/98

Tipologia 7.6: conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo [170302] [200301].

7.6.1 Provenienza: attività di scarifica del manto stradale mediante fresatura a freddo; campi di tiro al volo.

7.6.2 Caratteristiche del rifiuto: rifiuto solido costituito da bitume ed inerti.

7.6.3 Attività di recupero:

a) produzione conglomerato bituminoso "vergine" a caldo e a freddo [R5];

c) produzione di materiale per costruzioni stradali e piazzali industriali mediante selezione preventiva (macinazione, vagliatura, separazione delle frazioni indesiderate, eventuale miscelazione con materia inerte vergine) con eluato conforme al test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R5];

7.6.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:

a) conglomerato bituminoso nelle forme usualmente commercializzate.

b) materiali per costruzioni nelle forme usualmente commercializzate

Attività	Operazione Recupero	Potenzialità annua (t)
7.6.3 a)	R5	10000
7.6.3 c)	R5	5000

La quantità di rifiuti autorizzata annualmente per l'invio a recupero presso l'impianto per la produzione di conglomerato (R5 7.6.3. a)) è pari a 10000 t. Il recupero avviene nella fase in cui i rifiuti in percentuale di circa il 20% rispetto alla prima vergine (80%) entrano insieme a quest'ultima nell'impianto tramite tramogge di carico e nastri trasportatori. Il materiale arriva in un cilindro essiccatore, posto al coperto sotto il capannone, in cui a temperatura di circa 160 °C avviene la miscelazione completa. Di seguito la miscela passa in una struttura a torre dove tramite delle tazze il materiale viene fatto salire e scaricato su tramogge per la successiva selezione del materiale su base dimensionale a seconda delle necessità produttive. Viene poi aggiunto bitume liquido proveniente da n. 2 cisterne di deposito e dopo la miscelazione il prodotto viene scaricato all'interno di silos di stoccaggio ed è pronto per essere utilizzato come conglomerato bituminoso nelle forme usualmente commercializzate.

I rifiuti in ingresso possono essere recuperati anche per la produzione di materiale per costruzioni stradali e piazzali industriali (R5 7.6.3. c)) nelle forme usualmente commercializzate mediante preventiva eventuale riduzione volumetrica, selezione tramite un vaglio mobile e poi separazione di eventuali frazioni indesiderate e miscelazione con materia prima vergine. Il quantitativo autorizzato per la produzione di materiale per costruzioni stradali e piazzali industriali è di 5000 t per cui si ottiene un quantitativo totale di recupero (R5 7.6.3. a + 7.6.3 c)) presso l'impianto della ditta CONGLOMERATI BITUMINOSI di 15000 t annue.

Firma del Tecnico Incaricato	Firma del Gestore
<i>Documento informatico sottoscritto dal Procuratore Speciale con firma elettronica digitale ai sensi dell'art.21 del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. in sostituzione del documento cartaceo e della firma autografa</i>	
	CIALAB Srl – CONTROLLO INQUINAMENTO AMBIENTALE Viale Mutilati e Invalidi del Lavoro, 29 – 63100 ASCOLI PICENO Tel. e fax +39 0736 403451 – cialab@pec.it – www.cialab.it

CONGLOMERATI BITUMINOSI VOMANO Srl	VERIFICA PRELIMINARE Art 6 comma 9 D.Lgs 152/06 – iscrizione al RIP n. 190/TE <u>Relazione Tecnica modifica NON sostanziale - adeguamento DM 69/2018</u>	Data: 29/11/2018 Revisione: 00
--	---	-----------------------------------

Per le attività di recupero si utilizza:

- Pesa industriale elettronica in ingresso
- mezzi d'opera per la movimentazione del materiale
- impianto di conglomerato bituminoso modello M95 della Marini spa costituito da tramogge, nastri trasportatori, cilindro, essiccatore, impianto a torre, vasche di selezione, silos di deposito del prodotto finito, cisterne di bitume liquido.
- vaglio per selezione dimensionale del materiale.

La ditta è inoltre in possesso di altre macchine quali rullo vibrante, vibro finitrice, motogreader, autocarri per l'attività nei cantieri mobili e temporanei.

3. Adeguamento ai sensi del Dm 69/2018

Il Decreto del ministero dell'Ambiente n. 69 del 28 marzo 2018 quale "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" prevede all'art 6 un aggiornamento da parte del produttore (definito come "il gestore di un impianto autorizzato per la produzione di granulato di conglomerato bituminoso") della comunicazione ai sensi dell'art 216 del D. Lgs 152/06.

In seguito all'entrata in vigore di tale DM la ditta opererà per rispettare i criteri previsti all'art 3 ai fini della cessazione della qualifica del rifiuto in ingresso (classificato con il CER 170302) che sarà qualificato granulato di conglomerato bituminoso soddisfacendo tutti i seguenti criteri:

- a) è utilizzabile per gli scopi specifici di cui alla parte a) dell'Allegato 1;
- b) risponde agli standard previsti dalle norme UNI EN 13108-8 (serie da 1-7) o UNI EN 13242 in funzione dello scopo specifico previsto;
- c) risulta conforme alle specifiche di cui alla parte b) dell'Allegato 1

In particolare, il granulato ottenuto sarà utilizzato per:

- per le miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a caldo nel rispetto della norma UNI EN 13108 (serie da 1-7);
- per le miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a freddo;
- per la produzione di aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego nella costruzione di strade, in conformità alla norma armonizzata UNI EN 13242, ad esclusione dei recuperi ambientali.

Per adeguarsi a quanto previsto dal DM 69/2018 la ditta intende ampliare l'estensione della piazzola di messa in riserva dei rifiuti in ingresso passando dagli attuali 90 mc a circa 500 mq; si stima che il quantitativo di stoccaggio istantaneo dei rifiuti in ingresso sarà pari a (considerando che la superficie della piazzola è di 500 mq, ipotizzando la forma di un cono ed un'altezza massima di 4 m) circa 667 mc ovvero circa 1000 tonn.

L'intera piazzola di messa in riserve sarà dotata di sistema di raccolta delle acque meteoriche convogliate, prima del recapito in corpo superficiale (fiume Vomano), attraverso l'impianto di prima pioggia dimensionato per 5000 mq e quindi idoneo per l'ampliamento previsto.

La porzione di area che si va a pavimentare in cemento è attualmente in battuto di argilla e quindi già di limitata permeabilità e già permette la raccolta ed il convogliamento delle acque meteoriche.

Di conseguenza viene riposizionata e ridefinita anche l'area attualmente destinata allo stoccaggio delle Materie Prime Seconde (End of waste) che, in seguito all'adeguamento, sarà destinata al deposito del granulato di conglomerato bituminoso. Come illustrato in planimetria, sono previste all'interno dell'impianto due zone per il deposito del granulato di conglomerato bituminoso.

Firma del Tecnico Incaricato	Firma del Gestore
<i>Documento informatico sottoscritto dal Procuratore Speciale con firma elettronica digitale ai sensi dell'art.21 del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. in sostituzione del documento cartaceo e della firma autografa</i>	
	CIALAB Srl – CONTROLLO INQUINAMENTO AMBIENTALE Viale Mutilati e Invalidi del Lavoro, 29 – 63100 ASCOLI PICENO Tel. e fax +39 0736 403451 – cialab@pec.it – www.cialab.it

CONGLOMERATI BITUMINOSI VOMANO Srl	VERIFICA PRELIMINARE Art 6 comma 9 D.Lgs 152/06 – iscrizione al RIP n. 190/TE <u>Relazione Tecnica modifica NON sostanziale - adeguamento DM 69/2018</u>	Data: 29/11/2018 Revisione: 00
--	---	-----------------------------------

Riassumendo, in seguito all'adeguamento l'intera area di proprietà sarà all'incirca così suddivisa:

- Area accettazione rifiuti: 150 mq – scoperta;
- Area messa in riserva rifiuti: 500 mq – scoperta e su superficie impermeabile in cemento con raccolta acque;
- Area per le operazioni di recupero: 1500 mq – coperta e scoperta;
- Area di deposito granulato: circa 1200 mq – scoperta
- Area di deposito materie prime: 2500 mq – scoperta;
- Area deposito eventuali rifiuti prodotti: 10 mq – coperta
- Aree di movimentazione: 3500 mq
- area uffici (non presenti poiché si utilizzano gli uffici della ditta Di Sabatino Fratelli con cui c'è un contratto di comodato d'uso gratuito)
- parcheggi (non presenti poiché si utilizzano i parcheggi della ditta Di Sabatino Fratelli)
- pesa: 50 mq

Di seguito il raffronto tra la situazione attuale (ante) e quella di adeguamento (post)

Caratteristiche impianto	ATTUALE (ante)	ADEGUAMENTO (post)
Ubicazione	Via Cesi loc. Val Vomano – Penna Sant'Andrea	Via Cesi loc. Val Vomano – Penna Sant'Andrea
Tipologia DM 5.2.98	7.6	7.6
CER	[170302] [200301]	[170302]
Operazioni di recupero	R13-R5	R13-R5
Quantità annuale di recupero R13-R5	15.000 tonn (7.6.3 a): 10.000 + 7.6.3 c): 5000)	15.000 tonn
Area messa in riserva rifiuti su superficie pavimentata in cemento	90 mq	500 mq
Stoccaggio massimo istantaneo	180 tonn 120 mc	1000 tonn 667 mc
EoW	MPS	Granulato di conglomerato bituminoso

La gestione dell'impianto sarà effettuata secondo quanto indicato nel diagramma di seguito:

Il rifiuto in ingresso, proveniente da cantieri propri o di terzi, viene pesato e sottoposto alle opportune verifiche sia relative alla corretta classificazione (FIR, certificato di analisi ecc) sia atte a verificare l'assenza di materiale diverso dal conglomerato bituminoso, anche tramite il controllo visivo come previsto al punto b.1) dell'allegato 1 del DM 69/2018 (*“per «controllo visivo» si intende il controllo dei rifiuti con codice EER 17.03.02 che investe tutte le parti del lotto ed impiega le capacità sensoriali umane o qualsiasi apparecchiatura non specializzata”*).

Firma del Tecnico Incaricato	Firma del Gestore
<i>Documento informatico sottoscritto dal Procuratore Speciale con firma elettronica digitale ai sensi dell'art.21 del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. in sostituzione del documento cartaceo e della firma autografa</i>	
	CIALAB Srl – CONTROLLO INQUINAMENTO AMBIENTALE Viale Mutilati e Invalidi del Lavoro, 29 – 63100 ASCOLI PICENO Tel. e fax +39 0736 403451 – cialab@pec.it – www.cialab.it

CONGLOMERATI BITUMINOSI VOMANO Srl	VERIFICA PRELIMINARE Art 6 comma 9 D.Lgs 152/06 – iscrizione al RIP n. 190/TE <u>Relazione Tecnica modifica NON sostanziale - adeguamento DM 69/2018</u>	Data: 29/11/2018 Revisione: 00
--	---	-----------------------------------

I controlli visivi avvengono sia sul mezzo in pesa sia durante lo scarico in prossimità della piazzola di messa in riserva controllando la composizione dell'intero carico. Se l'esito dei controlli non è conforme, il carico viene respinto mentre, se è conforme, il carico è accumulato nel suo settore di messa in riserva. Tale rifiuto può essere sottoposto se necessario ad opportune lavorazioni quali riduzione dimensionale, vagliatura, miscelazione con altro materiale.

Quando il cumulo raggiunge quasi il quantitativo massimo istantaneo autorizzato (viene sempre lasciato un margine di circa il 10%) o anche prima a seconda delle esigenze lavorative, e comunque mai superiore a 3000 mc, viene prelevato un campione e sottoposto alle analisi e prove previste ai punti b.2) e b.3) dell'allegato 1 del DM 69/2018. Nell'attesa degli esiti delle verifiche analitiche il materiale, ancora rifiuto, rimane nel proprio settore di messa in riserva, senza aggiungervene ulteriore che dovesse arrivare in impianto. In caso di entrata di nuovi fir di fresato, tali carichi saranno alloggiato nello stesso comparto di messa in riserva ma separati tramite appositi sistemi mobili (del tipo newjersey, blocchi, nastri e reti, ecc) e opportunamente segnalati in modo che in caso di controlli sarà sempre facile individuare i due materiali (rifiuti in attesa di verifica al fine della definizione del lotto e rifiuto in ingresso ancora da verificare).

Se le risultanze sono conformi il conglomerato cessa la qualifica di rifiuto e diventa granulato di conglomerato bituminoso. Il lotto certificato di granulato di conglomerato bituminoso, per cui viene redatta e inviata apposita Dichiarazione Di Conformità (DDC) viene depositato in apposite aree, pronto all'uso o alla vendita per gli usi previsti nella parte a) dell'Allegato I del DM 69/2018.

Nel caso di risultanze non conformi il conglomerato bituminoso rimane rifiuto e gestito di conseguenza.

Nelle planimetrie allegate viene rappresentato il layout attualmente autorizzato con AUA ed il layout in seguito all'adeguamento.

Gli adeguamenti sopra descritti riguardano modifiche NON sostanziali per l'impianto e non comporteranno per la ditta variazioni nè a livello di quantità annuale di rifiuti autorizzati nè di impiantistica ma solo un adattamento di tipo organizzativo e logistico; ci sarà solo l'aumento dell'estensione della piazzola di messa in riserva dei rifiuti per consentire la formazione di lotti di adeguate dimensioni (considerando che il DM pone come dimensione massima 3000 mc) da caratterizzare a livello di composizione chimica e prestazionale.

La maggiore dimensione dell'area di deposito rifiuti si configura come intervento migliorativo in quanto garantirà una maggiore protezione del suolo/sottosuolo, senza determinare ulteriori impatti in quanto le acque raccolte saranno convogliate all'impianto di prima pioggia già presente e già dimensionalmente adeguato e le emissioni diffuse saranno limitate continuando ad adottare gli accorgimenti già descritti nelle precedenti pratiche.

In sintesi, non ci sarà una variazione degli impatti già esaminati in fase di screening VIA a cui il progetto è stato già sottoposto con Giudizio di esclusione n. 2211 del 02/05/2013.

Per quanto riguarda l'AUA l'unico titolo interessato sarà quello ai sensi dell'Art 3 comma 1 lettera g) DPR 59/2013 – iscrizione al RIP mentre per gli scarichi, emissioni ed impatto acustico non ci saranno variazioni significative.

In conclusione, la Ditta in parola chiede alla Regione Abruzzo – Servizio Valutazioni Ambientali (DPC002) di avviare la specifica procedura di valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6 c. 9 del D.lgs 152/2006, così come introdotto dal d.lgs 104/2017, in quanto, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, si ritiene che modifica in oggetto, possa essere esclusa dalla procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. di cui all'art. 19 del D.Lgs 152/2006.

Firma del Tecnico Incaricato	Firma del Gestore
<i>Documento informatico sottoscritto dal Procuratore Speciale con firma elettronica digitale ai sensi dell'art.21 del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. in sostituzione del documento cartaceo e della firma autografa</i>	
	CIALAB Srl – CONTROLLO INQUINAMENTO AMBIENTALE Viale Mutilati e Invalidi del Lavoro, 29 – 63100 ASCOLI PICENO Tel. e fax +39 0736 403451 – cialab@pec.it – www.cialab.it

CONGLOMERATI BITUMINOSI VOMANO Srl	VERIFICA PRELIMINARE Art 6 comma 9 D.Lgs 152/06 – iscrizione al RIP n. 190/TE <u>Relazione Tecnica modifica NON sostanziale - adeguamento DM 69/2018</u>	Data: 29/11/2018 Revisione: 00
--	---	-----------------------------------

4. Verifica della non sostanzialità della variante ai sensi della DGR 917/2011

Criteri di cui alla D.G.R. 917 del 23.11.11	Applicabile		Breve descrizione
	SI	NO	
Complessi produttivi in cui sono svolte attività per le quali le quali l'allegato VIII del D.Lgs 152/2006 e smi, indica valori di soglia: Sono sostanziali le Modifiche per le quali si ha un incremento di una delle grandezze oggetto di soglia pari o superiore al valore di soglia medesima, oppure le modifiche per le quali si verifica un incremento del 50% della capacità produttiva dell'impianto autorizzato nel caso in cui tale valore risulti inferiore alla soglia medesima		X	L'attività svolta non rientra tra i complessi produttivi di cui all'Allegato VIII della parte II del D.Lgs. 152/2006 e smi.
Complessi produttivi in cui sono svolte attività per le quali le quali l'allegato VIII del D.Lgs 152/06 e smi, non indica valori di soglia: sono sostanziali le Modifiche per le quali si verifica un incremento del 50% della capacità produttiva di progetto autorizzata nel provvedimento AIA iniziale ovvero nella documentazione allegata all'istanza di AIA		X	L'attività svolta non rientra tra i complessi produttivi di cui all'Allegato VIII della parte II del D.Lgs. 152/2006 e smi.
Sono sostanziali le Modifiche che comportano l'avvio nel complesso produttivo di nuove attività IPPC		X	Non sono attivate nuove attività IPPC
Sono sostanziali le Modifiche che comportano un incremento delle emissioni autorizzate, per singolo inquinante, >30% (flusso di massa), compresi i rifiuti prodotti e gestiti in regime di deposito preliminare (D15) e Messa in Riserva (R13), salvo verifica sulla congruità impiantistica /gestionale di cui ai punti successivi.		X	L'aumento della piazzola di messa in riserva e quindi del quantitativo istantaneo di rifiuti non comporta una variazione quali-quantitativa del Q.R.E. autorizzato.
Per gli scarichi sono da considerarsi modifiche sostanziali, qualsiasi nuovo scarico, ovvero qualsiasi incremento del flusso di massa scaricato, di sostanze pericolose per le quali sono previste standard di qualità nella colonna d'acqua per le sostanze dell'elenco di priorità (Tabelle 1-A e 1-B all.1 alla parte III del D.Lgs 152/2006 e smi).		X	Lo scarico dell'attività rimarrà invariato in quanto l'area in cui viene realizzato l'ampliamento della piazzola ha pavimentazione di battuto d'argilla ed è già interessata dalla raccolta delle acque che sono convogliate presso l'impianto di prima pioggia esistente e già installato per 5.000 mq. Non ci saranno nuovi punti di scarico nè incrementi
Per gli scarichi sono da considerarsi modifiche sostanziali, con riferimento alle altre sostanze pericolose di tab. 5 all.5 alla parte III del D.Lgs 152/2006 e smi, che non sono comprese nelle tab. 1-A e 1-B di cui al punto precedente, in caso di nuovi scarichi ovvero in caso di incrementi pari o superiori al 10 % del flusso di massa autorizzato di tali sostanze pericolose, con particolare attenzione all'incremento di portata dello scarico.		X	Non applicabile. Come sopra

Firma del Tecnico Incaricato	Firma del Gestore
<i>Documento informatico sottoscritto dal Procuratore Speciale con firma elettronica digitale ai sensi dell'art.21 del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. in sostituzione del documento cartaceo e della firma autografa</i>	
 CIALAB Srl – CONTROLLO INQUINAMENTO AMBIENTALE Viale Mutilati e Invalidi del Lavoro, 29 – 63100 ASCOLI PICENO Tel. e fax +39 0736 403451 – cialab@pec.it – www.cialab.it	
Pag. 9 / 14	

CONGLOMERATI BITUMINOSI VOMANO Srl	VERIFICA PRELIMINARE Art 6 comma 9 D.Lgs 152/06 – iscrizione al RIP n. 190/TE <u>Relazione Tecnica modifica NON sostanziale - adeguamento DM 69/2018</u>	Data: 29/11/2018 Revisione: 00
--	---	-----------------------------------

Criteri di cui alla D.G.R. 917 del 23.11.11	Applicabile		Breve descrizione
	SI	NO	
Per le emissioni in atmosfera sono da considerarsi modifiche sostanziali qualsiasi nuova emissione o qualunque incremento delle emissioni (flusso di massa) di “Sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata”		X	Non sono previste nuove emissioni o incremento di sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene e delle sostanze di tossicità e cumulabilità
Una nuova emissione ovvero incremento superiore al 10 % del flusso di massa di una sostanza tossica in emissione		X	Non sono previsti tali incrementi
Per impianti IPPC soggetti all’art. 275 del D.Lgs 152/2006 e smi, si considera modifica sostanziale quanto stabilito dall’art. 275 comma 21 del D.Lgs 152/2006 e smi.		X	Impianti non soggetto a IPPC
Per impianti di cui al punto 5.2 dell’Allegato VIII del D.Lgs 152/2006 e smi, è da ritenersi variante sostanziale, l’installazione di una nuova linea di incenerimento di rifiuti.		X	La modifica in oggetto non riguarda l’attività 5.2 dell’Allegato VIII del D.Lgs 152/2006 e smi e non determina l’installazione di una linea di incenerimento dei rifiuti.

L’ampliamento della piazzola di messa in riserva dei rifiuti da scarifica del manto stradale (tip 7.6) rientra all’interno del pt. 2.2 della DGR 917/2011, ovvero tra le modifiche non sostanziali, in quanto trattasi di adeguamento al nuovo DM 69/18 di tipo organizzativo e logistico che non comporta un aumento di potenzialità di recupero o la modifica delle attività di recupero autorizzate.

5. Compatibilità dell’intervento con il Piano Regionale gestione Rifiuti

La Regione Abruzzo con L.R. n. 5 del 23 Gennaio 2018 ha adeguato il Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR) in attuazione dell’articolo 199, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni e dell’articolo 11 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti).

Nel capitolo 18.2 del P.R.G.R. sono esplicitati gli ambiti di applicazione dei criteri localizzativi riguardanti le diverse tipologie di impianti e in particolare viene specificato che:

La metodologia è riferita alla realizzazione di nuovi impianti, ove per “nuovo impianto” si intendono:

- nuove attività di gestione rifiuti che prevedono la realizzazione ex novo di strutture per la gestione dei rifiuti;
- nuove attività di gestione rifiuti da avviarsi all’interno di strutture esistenti che costituiscano attività prevalente o esclusiva effettuata presso l’insediamento stesso;
- cambiamento della localizzazione e/o delocalizzazione di un impianto esistente.

La stessa procedura è applicabile anche alla “modifica degli impianti esistenti” dove con tale definizione si intende:

- la modifica dell’autorizzazione esistente che implica ampliamenti superiori al 15% sia in termini di occupazione di suolo che di quantitativi di rifiuti autorizzati;
- la modifica dell’attività di gestione dei rifiuti preesistente, che origina una nuova “tipologia impiantistica” (es. da selezione e cernita a compostaggio, da solo stoccaggio ad impianto di trattamento);
- La modifica delle modalità di funzionamento di un impianto (a titolo esemplificativo la variazione dei CER con inclusione di CER “pericolosi” pur in una situazione di invarianza quantitativa dei rifiuti trattati) che determini una modifica peggiorativa del quadro emissivo dell’impianto

Firma del Tecnico Incaricato	Firma del Gestore
<i>Documento informatico sottoscritto dal Procuratore Speciale con firma elettronica digitale ai sensi dell’art.21 del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. in sostituzione del documento cartaceo e della firma autografa</i>	
 CIALAB Srl – CONTROLLO INQUINAMENTO AMBIENTALE Viale Mutilati e Invalidi del Lavoro, 29 – 63100 ASCOLI PICENO Tel. e fax +39 0736 403451 – cialab@pec.it – www.cialab.it	
Pag. 10 / 14	

CONGLOMERATI BITUMINOSI VOMANO Srl	VERIFICA PRELIMINARE Art 6 comma 9 D.Lgs 152/06 – iscrizione al RIP n. 190/TE <u>Relazione Tecnica modifica NON sostanziale - adeguamento DM 69/2018</u>	Data: 29/11/2018 Revisione: 00
--	---	-----------------------------------

- La modifica che comporta l'assoggettamento a criteri localizzativi diversi in relazione alla tipologia impiantistica esistente.

Alla luce di quanto sopra esposto, l'ampliamento dell'area pavimentata in cemento per la messa in riserva dei rifiuti all'interno del sito e del perimetro aziendale già autorizzato al recupero rifiuto, senza introduzione di nuove attività di recupero, senza l'inserimento di nuovi CER o processi, senza realizzazione di strutture, impianti o nuove volumetrie ma solo una variazione del layout dal punto di vista della disposizione e organizzazione non fa rientrare la modifica all'interno dei punti sopra elencati.

In particolare, l'impianto in oggetto, per tipologia progettuale, ricade all'interno dell'Allegato IV pt. 7. lettere zb) (per il quale ha già effettuato le specifiche procedure di screening VIA). Con la variante proposta, non viene in alcun modo originata una nuova "tipologia impiantistica" poiché l'impianto risulta già autorizzato per l'operazione di recupero R5 e non verrà apportata alcuna modifica al tipo di trattamento (operazione di recupero di cui allegato C alla parte IV del D.Lgs.152/06)

Non vi sarà alcuna modifica dei diversi CER autorizzati per le operazioni di recupero

Non vi è alcuna modifica della tipologia impiantistica esistente che possa generare l'assoggettamento a ulteriori criteri localizzativi

Per quanto sopra argomentato, la tipologia di modifica, così come proposta, non risulta soggetta alla preliminare verifica dei criteri di localizzazione di cui al P.R.G.R. attualmente vigente.

6. Impatti ambientali in seguito alla modifica proposta

Di seguito viene illustrato come la modifica non sostanziale proposta dalla ditta non comporta impatti ambientali significativi e negativi, rispetto alla configurazione progettuale autorizzata e già valutata positivamente dal punto di vista degli impatti ambientali con il precedente giudizio di non assoggettabilità a V.I.A.

Atmosfera

Presso l'impianto l'unica emissione convogliata presente ed autorizzata è quella dell'impianto di produzione conglomerato bituminoso Marini M95. Tale emissione E1 origina dal trattamento a caldo vero e proprio del bitume; in particolare proviene dal mescolatore nel quale si avviano i fumi della combustione del bruciatore; nell'impianto in questione il riscaldamento del fluido diatermico che serve a mantenere liquido il bitume all'interno dei silos di stoccaggio è realizzato mediante una centrale termica di potenzialità inferiore a 316 kW, non soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 269, comma 14, del D. Lgs. 152/06.

In seguito alla variante proposta l'emissione convogliata E1 non subisce alcuna modifica ed il QRE approvato rimane valido e invariato.

Dal punto di vista delle emissioni diffuse, l'unico aspetto che varia è legata all'erosione del vento che agisce sulla superficie laterale (a) dei cumuli. Trattandosi di fresato, ovvero conglomerato bituminoso da scarica manto stradale, risulta poco polverulento e per la maggior parte in granuli o frammenti di almeno un paio di centimetri, l'incremento di impatto legato alle polveri è trascurabile, come di seguito indicato.

In maniera cautelativa è stata fatta una simulazione considerando che si trattasse di rifiuti inerti da costruzione e demolizione, ben più polverulenti rispetto al fresato.

Poiché al momento non sono disponibili né linee guida né indicazioni in merito alla valutazione delle emissioni diffuse nella normativa attuale, si farà riferimento alle "Linee Guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti" dell'Agenzia regionale per la Protezione ambientale della Toscana, che propone metodi di stima delle emissioni di particolato, provenienti principalmente da dati e modelli dell'US-EPA.

Per le emissioni causate dall'erosione del vento sui cumuli soggetti a movimentazione si considerano i fattori di emissione areali per ogni movimentazione riportati nella tabella seguente:

Firma del Tecnico Incaricato	Firma del Gestore
<i>Documento informatico sottoscritto dal Procuratore Speciale con firma elettronica digitale ai sensi dell'art.21 del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. in sostituzione del documento cartaceo e della firma autografa</i>	
	CIALAB Srl – CONTROLLO INQUINAMENTO AMBIENTALE Viale Mutilati e Invalidi del Lavoro, 29 – 63100 ASCOLI PICENO Tel. e fax +39 0736 403451 – cialab@pec.it – www.cialab.it

CONGLOMERATI BITUMINOSI VOMANO Srl	VERIFICA PRELIMINARE Art 6 comma 9 D.Lgs 152/06 – iscrizione al RIP n. 190/TE <u>Relazione Tecnica modifica NON sostanziale - adeguamento DM 69/2018</u>	Data: 29/11/2018 Revisione: 00
--	---	-----------------------------------

Tabella 7 Fattori di emissione areali per ogni movimentazione, per ciascun tipo di particolato

cumuli alti $H/D > 0.2$	
	$EF_i (kg/m^2)$
PTS	1.6E-05
PM ₁₀	7.9E-06
PM _{2.5}	1.26E-06
cumuli bassi $H/D \leq 0.2$	
	$EF_i (kg/m^2)$
PTS	5.1E-04
PM ₁₀	2.5 E-04
PM _{2.5}	3.8 E-05

Considerando che lo stoccaggio dei rifiuti avviene in cumuli e che i cumuli hanno una forma conica con la base pari all'area del settore di stoccaggio, secondo quanto riportato al punto 1.4 delle Linee Guida per la Valutazione delle Emissioni Diffuse, si ottengono i seguenti valori di emissione media oraria per la fase di messa in riserva. Non sono considerate le altre fasi (carico, scarico, movimentazioni, ecc) perché del tutto identiche nella situazione ante e post.

Attività (Erosione del vento)	Parametri e mitigazioni	Fattore di emissione kg/m ²	movh -	a m ²	Emissione media oraria g/h
ANTE OPERAM messa in riserva in cumulo fresato	Cumulo alto	7,9E-06	6	112,2	5,3
POST OPERAM messa in riserva in cumulo fresato	Cumulo alto	7,9E-06	6	523	24,8

Tali valori devono essere sommati a quelli che si ottengono dalle fasi di carico/scarico e movimentazione dei cumuli (eliminando la fase di triturazione/macinazione non attuata con il fresato) che, in base a dati di letterature e ad altre simulazioni e monitoraggi ambientali diretti presso impianto di recupero inerti, sono in totale dell'ordine di 20-30 g/h.

Sia nell'attuale situazione autorizzativa (ante operam) sia in seguito alla modifica e adeguamento (post operam), anche considerando la minore distanza dell'impianto dal ricettore (0-50 m) in entrambi i casi si ottiene una soglia di emissioni di polveri tale da comportare "nessuna azione", se raffrontato con le soglie delle Linee guida.

Firma del Tecnico Incaricato	Firma del Gestore
<i>Documento informatico sottoscritto dal Procuratore Speciale con firma elettronica digitale ai sensi dell'art.21 del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. in sostituzione del documento cartaceo e della firma autografa</i>	
	CIALAB Srl – CONTROLLO INQUINAMENTO AMBIENTALE Viale Mutilati e Invalidi del Lavoro, 29 – 63100 ASCOLI PICENO Tel. e fax +39 0736 403451 – cialab@pec.it – www.cialab.it
Pag. 12 / 14	

CONGLOMERATI BITUMINOSI VOMANO Srl	VERIFICA PRELIMINARE Art 6 comma 9 D.Lgs 152/06 – iscrizione al RIP n. 190/TE <u>Relazione Tecnica modifica NON sostanziale - adeguamento DM 69/2018</u>	Data: 29/11/2018 Revisione: 00
--	---	-----------------------------------

Tabella 16 Valutazione delle emissioni al variare della distanza tra recettore e sorgente per un numero di giorni di attività compreso tra 250 e 200 giorni/anno

Intervallo di distanza (m) del recettore dalla sorgente	Soglia di emissione di PM10 (g/h)	risultato
0 ÷ 50	<79	Nessuna azione
	79 ÷ 158	Monitoraggio presso il recettore o valutazione modellistica con dati sito specifici
	> 158	Non compatibile (*)
50 ÷ 100	<174	Nessuna azione
	174 ÷ 347	Monitoraggio presso il recettore o valutazione modellistica con dati sito specifici
	> 347	Non compatibile (*)
100 ÷ 150	<360	Nessuna azione
	360 ÷ 720	Monitoraggio presso il recettore o valutazione modellistica con dati sito specifici
	> 720	Non compatibile (*)
>150	<493	Nessuna azione
	493 ÷ 986	Monitoraggio presso il recettore o valutazione modellistica con dati sito specifici
	> 986	Non compatibile (*)

(*) fermo restando che in ogni caso è possibile effettuare una valutazione modellistica che produca una quantificazione dell'impatto da confrontare con i valori limite di legge per la qualità dell'aria, e che quindi eventualmente dimostri la compatibilità ambientale dell'emissione.

Continueranno comunque ad essere messe in atto le seguenti misure di prevenzione per le eventuali polveri diffuse:

- in corrispondenza dell'ingresso e lungo la strada di accesso all'impianto sono presenti diversi punti di irrigazione che permettono di bagnare i percorsi ed evitare il sollevamento della polvere. Tali punti di irrigazione si attivano secondo un timer programmato ogni 30 minuti.
 - durante il tragitto dei mezzi per arrivare all'impianto non saranno generate emissioni di polveri dal carico trasportato e se le condizioni climatiche (es. presenza di vento) o stradali (es. strada sconnessa) dovessero rendere possibile tale situazioni il carico avverrà con mezzi chiusi o sarà coperto con teli. Saranno inoltre predisposte e fornite agli autisti dei mezzi delle procedure che prevedono la velocità massima di transito, la necessità di spegnere il veicolo durante la sosta e altre accortezze del caso utili alla riduzione dell'inquinamento atmosferico.
 - lo scarico dei mezzi avverrà adottando altezze di caduta adeguate e moderate velocità di scarico, anche con l'ausilio di tubi di scarico se necessari. Sarà evitata la movimentazione nelle giornate più ventose. I materiali in cumuli di granulometria più fine, ovvero polverulenti, saranno protetti dall'azione del vento mediante spruzzatura di acqua nebulizzata o anche utilizzando delle coperture idonee.
- Dal punto di vista delle emissioni dai mezzi di trasporto, essendo il quantitativo annuale invariato non c'è alcuna influenza sul numero di mezzi e viaggi in ingresso e uscita.

Acqua

Nel ciclo lavorativo svolto dalla ditta CONGLOMERATI BITUMINOSI VOMANO Srl in nessuna fase viene utilizzata acqua per cui non si produce acqua di scarico.

Gli unici reflui originano dalle acque meteoriche raccolte in condotta separata provenienti dal dilavamento di parte del piazzale di deposito (circa 5000 mq) e della copertura (1200 mq) del fabbricato in cui è ubicato l'impianto di produzione conglomerato bituminoso.

Lo scarico avviene in corpo superficiale (fosse alludente il fiume Vomano) previo passaggio in un impianto di trattamento (di prima pioggia) costituito da una serie di cisterne rotostampate in linea per poter rimuovere le sostanze contaminati presenti nel refluo. In particolare, è stato installato un impianto di depurazione dotato di pozzetto scolmatore-cisterna di accumulo-dissabbiatore-deoliatore con filtro a coalescenza e pozzetto finale di ispezione.

Il sistema di depurazione scelto è del tipo ROTOTTEC IPP 4000DOCF dimensionato per raccogliere i primi 5 mm di acqua da una superficie scolante di 4000 mq per cui tale sistema si adatta perfettamente anche

Firma del Tecnico Incaricato	Firma del Gestore
<i>Documento informatico sottoscritto dal Procuratore Speciale con firma elettronica digitale ai sensi dell'art.21 del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. in sostituzione del documento cartaceo e della firma autografa</i>	
 CIALAB Srl – CONTROLLO INQUINAMENTO AMBIENTALE Viale Mutilati e Invalidi del Lavoro, 29 – 63100 ASCOLI PICENO Tel. e fax +39 0736 403451 – cialab@pec.it – www.cialab.it	
Pag. 13 / 14	

CONGLOMERATI BITUMINOSI VOMANO Srl	VERIFICA PRELIMINARE Art 6 comma 9 D.Lgs 152/06 – iscrizione al RIP n. 190/TE <u>Relazione Tecnica modifica NON sostanziale - adeguamento DM 69/2018</u>	Data: 29/11/2018 Revisione: 00
--	---	-----------------------------------

all'azienda in esame in quanto permette di raccogliere e trattare i primi 4 mm da una superficie impermeabile di 5000 mq, secondo quanto previsto dalla Legge Regionale Abruzzo n. 31/10.

In seguito all'ampliamento della piazzola di messa in riserva (da 90 a 500 mq) dei rifiuti non ci sarà necessità di variare l'impianto di prima pioggia in quanto tale area era già stata considerata tra quelle dilavate e scolante nel piazzale. Cambia solo la tipologia di pavimentazione, da battuto di argilla a cemento ma non cambiano quindi le caratteristiche quali quantitative dello scarico in corpo superficiale.

Suolo e sottosuolo

I rifiuti in ingresso quali il fresato proveniente da scarifica di manti stradali viene stoccato su una apposita piazzola cementata che permette la separazione con il suolo sottostante e quindi evita una eventuale contaminazione. L'ampliamento della piazzola e quindi la pavimentazione con cemento dell'area adiacente in battuto d'argilla comporta una maggiore protezione del suolo e sottosuolo. Si passa da una superficie cementata di 90 mq ad un ampliamento fino a 500 mq.

Rumore, vibrazioni, radiazioni

Le modifiche proposte non comportano alcun impatto dal punto di vista del rumore, vibrazioni, radiazioni

Flora, fauna, ecosistemi, paesaggio, risorse naturali

Le modifiche proposte non comportano alcun impatto dal punto di vista di flora, fauna, paesaggio, risorse naturali

7. Conclusioni

La variante proposta si è resa necessaria in seguito all'entrata in vigore del DM 69/18 che comporta un adeguamento della logistica e gestione dell'impianto. Per far fronte a tale adeguamento la ditta ha anche ritenuto necessario aumentare l'area della piazzola cementata di messa in riserva dei rifiuti per una ottimizzazione della gestione e caratterizzazione dei lotti (con gli attuali 90 mq si otterrebbero lotti molto piccoli e notevolmente inferiore al massimo di 3000 mc indicato dal DM con conseguenti notevoli e frequenti spese di caratterizzazione e marcatura).

Alla luce di quanto illustrato nei paragrafi precedenti emerge che tale aumento di estensione dell'area cementata e del quantitativo istantaneo di rifiuti messi in riserva, senza variare il quantitativo annuale, modalità e tipologia di processo, non determinano impatti ambientali significativi e negativi, anzi è un adeguamento tecnologico che consente una ottimizzazione dei flussi ed una maggiore tutela del suolo e sottosuolo, tale da poter essere escluso dalle procedure di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A.; per tal motivo si richiede il rilascio di specifico nulla-osta ai sensi dell'art. 6 comma 9 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

Penna Sant'Andrea, li 10/12/2018

Il Tecnico Incaricato



Firma del Tecnico Incaricato	Firma del Gestore
<i>Documento informatico sottoscritto dal Procuratore Speciale con firma elettronica digitale ai sensi dell'art.21 del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. in sostituzione del documento cartaceo e della firma autografa</i>	
	CIALAB Srl – CONTROLLO INQUINAMENTO AMBIENTALE Viale Mutilati e Invalidi del Lavoro, 29 – 63100 ASCOLI PICENO Tel. e fax +39 0736 403451 – cialab@pec.it – www.cialab.it